

Deliberazione 29 dicembre 2009 – ARG/com 211/09

Aggiornamento per il trimestre gennaio – marzo 2010 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas e modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2009:

Visti:

- il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/03);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modifiche, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26/07 (di seguito: decreto legislativo n. 26/07);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute” (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto legge n. 185/08);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dicembre 2008;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2009;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009;
- la decisione della Commissione C (2006) 3225 def ;
- la decisione della Commissione C (2007) 5400 del 20 novembre 2007;
- la delibera dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, 34/05 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06 (di seguito: deliberazione n. 249/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2007, n. 45/07;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07;
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2007, n. 255/07;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 341/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, ARG/elt 24/08;
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 47/08);
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08;
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2008, ARG/elt 86/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 86/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08 (di seguito: deliberazione n. 154/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), approvato con deliberazione ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 191/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 191/08);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08;
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2009, ARG/elt 01/09;
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2009, ARG/gas 20/09;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 54/09;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG), approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2009, ARG/gas 94/09;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/com 113/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 113/09);
- la deliberazione dell'Autorità 17 agosto 2009, ARG/elt 115/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/09);
- la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2009, PAS 16/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, ARG/com 133/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 133/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009 ARG/gas 135/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 135/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, ARG/gas 136/09;
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2009, ARG/gas 164/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 169/09 (di seguito: deliberazione VIS 169/09);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 180/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 180/09);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG), relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), allegata alla

presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A), approvato con deliberazione ARG/gas 184/09;

- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/com 185/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 185/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 197/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 198/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 205/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009 ARG/gas 206/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009 ARG/gas 207/09;
- la lettera del Direttore generale del Ministero dello sviluppo economico e del Capo del dipartimento per l'energia del medesimo ministero del 20 novembre 2009, prot. Autorità 69815 del 24 novembre 2009;
- la comunicazione congiunta del GSE e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 10 dicembre 2009, prot. GSE/P20090075870, prot. Autorità n. 75529 del 28 dicembre 2009;
- la comunicazione della Cassa del 14 dicembre 2009, prot. n. 2682, prot. Autorità n. 74963 del 21 dicembre 2009.

Considerato che, in relazione al settore elettrico:

- sulla base delle previsioni aggiornate fornite dal GSE e dalla Cassa, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b), del Testo Integrato, alimentato dalla componente A3 (di seguito: Conto A3), in relazione alla competenza 2009 evidenzia un peggioramento rispetto alle previsioni del precedente trimestre, con un disavanzo di competenza 2009 ad oggi stimabile in oltre 250 milioni di euro;
- le previsioni per l'anno 2010 evidenziano, relativamente agli oneri in capo al GSE, una sostanziale stabilità degli oneri relativi alla compravendita di energia CIP 6/92 e al ritiro dei certificati verdi invenduti, ma un ulteriore aumento di quelli relativi all'incentivazione degli impianti fotovoltaici;
- anche per l'anno 2010 sono previsti livelli dei consumi di energia elettrica inferiori a quelli registrati nell'anno 2008;
- l'articolo 30, comma 9, della legge n. 99/09 prevede che, al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico nella regione Sardegna, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale;
- l'articolo 30, comma 10, della legge n. 99/09 prevede che, trascorsi novanta giorni dall'avvio del meccanismo di cui al comma 9, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità per la cessazione, entro il 31 dicembre 2009, dell'applicazione delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 11 della legge n. 80/05;

- con deliberazione ARG/elt 115/09 l'Autorità ha adottato le misure di cui all'articolo 30, comma 9, della legge n. 99/09;
- le procedure concorsuali per la cessione di capacità produttiva virtuale (di seguito: VPP) ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 115/09 si sono svolte in data 15 ottobre 2009, per Enel, e 22 ottobre 2009, per E.On;
- per effetto dell'articolo 30, comma 10, della legge n. 99/09, i regimi tariffari speciali di cui al comma 74.1, lettere a), c) e d), del Testo Integrato alla data dell'1 gennaio 2010 risultano estinti;
- con deliberazione ARG/elt 47/08 l'Autorità ha introdotto disposizioni specifiche per la società Ferrovie dello Stato S.p.A. ai fini del calcolo e dell'aggiornamento della componente compensativa di cui al comma 74.4 del Testo integrato;
- con deliberazione ARG/elt 117/08 l'Autorità ha disciplinato le modalità applicative per la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute (di seguito: clienti in stato di disagio), ai sensi del decreto 28 dicembre 2007;
- gli oneri delle suddette compensazioni sono posti a capo del conto di cui all'articolo 54, comma 1, lettera u), del Testo Integrato, alimentato dalla componente As (di seguito: conto As);
- l'aliquota della componente tariffaria As vigente al quarto trimestre 2009 risulta sovradimensionata rispetto agli oneri previsti in capo al suddetto conto;
- le attuali disponibilità di cassa del conto As, risultano adeguate per coprire eventuali quote residue degli oneri di competenza 2008 non ancora erogate;
- l'articolo 16 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che, nel periodo di regolazione 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2011, l'Autorità aggiorna gli ammontari di compensazione di cui al precedente alinea, applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2 e consumo pari a 2700 kWh/anno, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007;
- con la deliberazione ARG/elt 191/08 l'Autorità ha aggiornato i valori degli ammontari della compensazione per i clienti del settore elettrico in stato di disagio di cui alle tabelle 3 e 4 della deliberazione ARG/elt n. 117/08, con riferimento all'anno 2009;
- gli incentivi riconosciuti alle imprese distributrici e all'impresa di trasmissione a fronte di recuperi di continuità del servizio, al netto delle eventuali penalità per mancato rispetto dei livelli tendenziali fissati dall'Autorità, sono posti a capo del conto all'articolo 54, comma 1, lettera f), del Testo Integrato, alimentato dalla componente UC6 (di seguito: conto UC6);
- dai dati disponibili si può prevedere un miglioramento della qualità del servizio nel corso del periodo di regolazione 2008-2011, sia per il servizio di distribuzione che per il servizio di trasmissione;
- l'aliquota della componente tariffaria UC6 risulta sovradimensionata rispetto agli oneri di competenza 2008, con effetti finanziari nel 2009, e di competenza 2009, con effetti finanziari nel 2010, posti in capo al conto UC6;
- l'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, prevede "misure di compensazione territoriale (...), fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare";

- l'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;
- con deliberazione ARG/elt 191/08 l'Autorità ha aggiornato per l'anno 2009 l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, fissandola pari a 0,0167 centesimi di euro/kWh;
- a partite dall'1 gennaio 2008, per effetto delle disposizioni del Testo integrato, le componenti della tariffa elettrica espresse in centesimi di euro/kWh prevedono tre decimali dopo la virgola;
- con deliberazione ARG/elt 86/08 l'Autorità ha stabilito che, a partire dall'1 luglio 2008, anche la componente MCT, espressa in centesimi di euro/kWh, preveda tre decimali dopo la virgola; e che conseguentemente il valore della componente MCT è stato fissato, a partire dal terzo trimestre 2008 pari a 0,017 centesimi di euro/kWh;
- in coerenza con la metodologia adottata con deliberazione ARG/elt 191/08, l'aggiornamento dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, di cui alla legge n. 368/03 per l'inflazione deve essere effettuato utilizzando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo dicembre 2008 - novembre 2009, rispetto ai dodici mesi precedenti;
- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), come rilevato dall'Istat, per il periodo dicembre 2008 - novembre 2009, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura pari al 0,8%;
- il valore attuale della componente tariffaria MCT appare adeguato a garantire la copertura della variazione di cui al precedente alinea;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione presso la Cassa.

Considerato che, in relazione al settore del gas:

- con deliberazione ARG/gas 135/09, l'Autorità ha prorogato per il periodo 1 ottobre 2009-31 dicembre 2009 la validità delle proposte tariffarie per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale approvate con deliberazione ARG/gas 102/08, prevedendo, tra l'altro, l'estensione al trimestre ottobre 2009-dicembre 2009 dei criteri di garanzia dei ricavi di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 166/05 e del regime di perequazione di cui all'articolo 14 bis;
- con deliberazione ARG/gas 184/09, l'Autorità ha introdotto disposizioni transitorie in materia di perequazione del corrispettivo regionale per il periodo 1 ottobre 2008-31 dicembre 2009 che differiscono i termini per l'invio delle comunicazioni delle imprese e del calcolo dell'ammontare di perequazione da parte della Cassa; e, ha confermato l'istituzione della componente tariffaria ϕ ;
- sulla base delle informazioni comunicate dalla Cassa non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno del "Conto squilibri perequazione trasporto regionale";
- con la deliberazione ARG/com 133/09 l'Autorità ha dimensionato la componente UG_1 , con l'obiettivo di recuperare l'intero gettito necessario alla copertura degli

squilibri dei sistemi di perequazione e limitare eventuali squilibri nel *Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas* di cui al comma 93.1, lettera c) della RTDG (di seguito: conto *UG_I*);

- con deliberazione ARG/com 185/09 l'Autorità ha definito le agevolazioni tariffarie per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella provincia di L'Aquila e in altri comuni della regione Abruzzo il 6 aprile 2009; e che, il comma 12.7, della medesima deliberazione prevede che gli oneri derivanti dal riconoscimento delle suddette agevolazioni, relativamente al gas naturale e gas diversi dal naturale sono posti a capo del Conto *UG_I*;
- con deliberazione ARG/gas 197/09, l'Autorità ha approvato le tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2009;
- con deliberazione VIS 169/09, è stata chiusa l'indagine conoscitiva in merito ai dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale e di gas diversi dal naturale ai sensi delle disposizioni dell'articolo 7 della RTDG;
- con deliberazione ARG/gas 206/09, l'Autorità ha approvato le tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2010;
- con la deliberazione ARG/com 133/09 l'Autorità ha previsto di differire al 1 gennaio 2010 l'attivazione della componente G_s , prevedendo eventuali successivi conguagli a decorrere dalla medesima data, nel caso le operazioni di individuazione di cui al comma 2.3 del TIVG non fossero ancora completate;
- il decreto legge n. 185/08 ha esteso il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica;
- il medesimo decreto destina alla copertura degli oneri derivanti dalla compensazione parte delle risorse individuate dall'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 26/07 e, nell'eventualità che gli oneri eccedano tali risorse, prevede che l'Autorità istituisca una specifica componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volto ad alimentare il conto di cui al comma 93.1, lettera d) della RTDG;
- con deliberazione ARG/gas 88/09, l'Autorità ha disciplinato le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: clienti domestici in stato di disagio economico), definite ai sensi del decreto legge n. 185/08;
- con la medesima deliberazione ARG/gas 88/09, l'Autorità ha definito i valori delle compensazioni da riconoscere ai clienti domestici in stato di disagio economico per l'anno 2009 e che tali valori sono stati definiti, con riferimento alla spesa annua del cliente domestico tipo che usufruisce del servizio di tutela come definito al comma 1.1 del TIVG (di seguito: servizio di tutela), sulla base dei dati relativi al terzo trimestre 2009;
- l'articolo 17 dell'allegato A alla medesima deliberazione ARG/gas 88/09 prevede che l'Autorità aggiorni gli ammontari di compensazione di cui al precedente alinea, applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con consumo pari a 1400 metri cubi, che usufruisce del servizio di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 del decreto legge n. 185/08;
- gli oneri in capo al *Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale* di cui all'articolo 93, comma 1, lettera a) della RTDG (di seguito: conto *RE*) per gli anni 2009-2010 sono

stimati in aumento rispetto agli anni precedenti; e, si stima che i suddetti oneri siano in ulteriore incremento negli anni successivi;

- l'attuale aliquota della componente *RE*, risulta inadeguata a coprire gli oneri di cui al precedente alinea;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno del Conto per la qualità dei servizi gas, di cui all'articolo 93, comma 1, lettera b) della RTDG.

Ritenuto opportuno:

- adeguare in aumento la componente tariffaria A3, tenendo conto delle esigenze di gettito dell'anno 2010 e del disavanzo attualmente stimato per l'anno 2009;
- adeguare in diminuzione la componente tariffaria As, in coerenza con la stima degli oneri posti in capo al rispettivo conto nel prossimo anno;
- adeguare in diminuzione, secondo criteri di prudenza, la componente tariffaria A4, tenendo conto della previsione di riduzione degli oneri in capo al conto a partire dal 2010, per effetto di quanto previsto dalla legge n. 99/09;
- rivedere in riduzione l'aliquota della componente tariffaria UC6, fissandola in coerenza con la stima degli incentivi che dovranno essere erogati nel corso del periodo regolatorio 2008-2011 in relazione ai previsti miglioramenti della continuità del servizio rispetto ai livelli tendenziali fissati dall'Autorità e prevedendo un obiettivo di raccolta di fondi per l'anno 2010 pari a circa 110 milioni di euro;
- fissare, per l'anno 2010, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 pari a 0,0168 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, per tener conto dell'aggiornamento annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo cui è soggetto;
- confermare per il primo trimestre 2010 il valore delle componenti tariffarie relative al settore elettrico A2, A5, A6, UC4, UC3 e UC7 e della componente MCT;
- modificare il Testo integrato per tener conto delle modifiche in materia di regimi tariffari speciali derivanti dalla legge n. 99/09;
- aggiornare i valori degli ammontari di compensazione di cui alle tabelle 3 e 4 della deliberazione ARG/elt 117/08 applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti;
- in attesa della verifica dell'ammontare di perequazione del corrispettivo regionale per il periodo 1 ottobre 2008-31 dicembre 2009 porre pari a 0 (zero), per il primo trimestre 2010, il valore della componente tariffaria φ ;
- prevedere una riduzione della componente tariffaria *UG₁*, dimensionandola in via prudenziale con l'obiettivo di recuperare il gettito residuo necessario alla copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione e di eventuali conguagli nonché degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/com 185/09;
- attivare, a partire dal 1 gennaio 2010, la valorizzazione della componente *G_S*, prevedendo eventuali successivi conguagli a decorrere dalla medesima data, nel caso le operazioni di individuazione di cui al comma 2.3 del TIVG non fossero ancora completate;
- aggiornare i valori degli ammontari di compensazione di cui alla tabella 4 della deliberazione ARG/gas 88/09 applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con consumi pari a 1400 metri cubi annui, servito

in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata tra il terzo trimestre 2009 e il primo trimestre 2010;

- adeguare in aumento la componente tariffaria *RE*, dimensionandola al fine di sostenere gli oneri posti in capo al conto corrispondente previsti in erogazione fino al 31 dicembre 2010;
- confermare per il primo trimestre 2010 il valore della componente tariffaria *RS*, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARG/com 133/09

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03 per l'anno 2010

1.1 Per l'anno 2010, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03, è pari a 0,0168 centesimi di euro/kWh.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

2.1 I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT per il trimestre gennaio – marzo 2010, sono fissati come indicato nelle Tablelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Modifiche al Testo Integrato

3.1 Il comma 73.2 del TIT è sostituito con il seguente comma:

“73.2 Le componenti tariffarie A e UC si applicano nella misura ridotta fissata dall'Autorità all'energia elettrica ceduta alla società Ferrovie dello Stato S.p.A. ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730.”.

3.2 Al comma 73.3 del TIT le parole “Per i soggetti per i quali il comma 73.2, lettere da a) a c)” sono sostituite con le parole: “Per il soggetto per il quale il comma 73.2”.

3.3 Il comma 74.1 del TIT è sostituito con il seguente comma:

“74.1 Le norme previste da presente articolo si applicano alla società Ferrovie dello Stato S.p.A. ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730”

3.4 Al comma 74.5 del TIT le parole “fissato in via amministrativa dall'Autorità e aggiornato trimestralmente” sono sostituite con le parole “è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 47/08”.

3.5 I commi 74.9, 74.10 e 74.11 del TIT sono soppressi.

Articolo 4

Aggiornamento della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica ai clienti del settore elettrico in stato di disagio

4.1 I valori degli ammontari della compensazione per i clienti del settore elettrico in stato di disagio di cui alle tabelle 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, con riferimento all'anno 2010, sono fissati come indicato nelle Tabelle 5 e 6 allegate al presente provvedimento.

Articolo 5

Componenti tariffarie relative al settore gas

5.1 Il valore della componente tariffaria φ di cui al comma 17.14, dell'allegato A, della deliberazione ARG/gas 184/09 è posto pari a 0 (zero) per il trimestre gennaio - marzo 2010.

5.2 I valori delle componenti UG_1 , G_S , RE ed RS della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, di cui all'articolo 35, lettere c), d), e) ed f) della RTDG, per il trimestre gennaio - marzo 2010, sono fissati come indicato nella Tabella 7 allegata al presente provvedimento.

Articolo 6

Aggiornamento della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas ai clienti domestici in stato di disagio economico

6.1 I valori degli ammontari della compensazione per i clienti domestici del gas in stato di disagio economico di cui alla tabella 4 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, con riferimento all'anno 2010, sono fissati come indicato nella Tabella 8 allegata al presente provvedimento.

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

7.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa.

7.2 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal 1 gennaio 2010.

7.3 L'Allegato A della deliberazione n. 348/07, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

29 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis